

Ai Sindaci
Ai Responsabili Ufficio Tributi
Ai Responsabili Ufficio Ragioneria

Bologna 19 febbraio 2014
Prot. 47

OGGETTO: TARI – NOTA OPERATIVA E SCHEMA REGOLAMENTO

1. PREMESSA

Con la presente nota si forniscono chiarimenti in merito alla disciplina della nuova tassa sui rifiuti (Tari) che - come già evidenziato nella nota prot. n. 36 dell'11 febbraio 2014, relativa alla Tasi - opera essenzialmente in regime di continuità con la soppressa Tares, così come modificata dal Dl n. 102 del 2013, anche se le poche modifiche apportate creano non poche difficoltà operative.

2. LA SUPERFICIE TASSABILE

Il primo problema operativo si pone con riferimento alla superficie tassabile degli immobili a destinazione ordinaria, ovvero quelli iscritti nei gruppi catastali A, B e C.

Nel regime Tares, l'art. 14 del Dl n. 201 del 2013 prevedeva l'utilizzo della superficie calpestabile, almeno fino all'attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, così come previsto nei commi 9 e 9-bis. A seguito dell'allineamento la superficie tassabile doveva essere pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al Dpr n. 138 del 1998.

La disciplina Tari, invece, dà atto, al comma 647, che le procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, "sono quelle stabilite" con il provvedimento del direttore delle Entrate del 29 marzo 2013.

Nel provvedimento direttoriale si precisa:



- all'art. 1, che il provvedimento disciplina le modalità di interscambio con i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, ai sensi dell'art. 14, comma 9, del Dl n. 201 del 2011;
- all'art. 2, comma 3, che la data a decorrere dalla quale è assicurata la fruibilità dei dati è stabilita con apposito comunicato del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, pubblicato sul sito internet della stessa Agenzia.

Il comunicato del Direttore dell'Agenzia è stato pubblicato il 12 aprile 2013.

Dalle norme richiamate sembra potersi evincere che, per le unità immobiliari la cui superficie catastale è già nota al Comune vi sia l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di tale superficie, con l'ulteriore precisazione che il Comune ha anche l'obbligo di comunicare ai contribuenti le nuove superfici imponibili, adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dei principi di conoscenza degli atti e di semplificazione, previsti dall'art. 6 dello Statuto del contribuente. Ciononostante, si ritiene che il Comune, per non creare disparità di trattamento tra i contribuenti - alcuni tassati in base alla superficie calpestabile ed altri in base alla superficie catastale - possa legittimamente passare al criterio catastale solo quando l'intera banca dati comunale sia allineata con quella catastale.

Va anche rilevato che il comma 646 prevede ancora la "possibilità" di utilizzare la superficie catastale in sede di accertamento. Tale previsione è all'evidenza incompatibile con l'obbligo di cui al comma 647. Peraltro, mentre nella disciplina Tares l'utilizzo della superficie calpestabile in sede di accertamento era limitato ai fabbricati con destinazione ordinaria, nella disciplina Tari non si fa riferimento alla tipologia di fabbricati, per cui all'apparenza si potrebbe usare tale criterio anche per gli immobili a destinazione speciale, come i capannoni. In realtà si tratta di norma mal formulata, perché per i fabbricati a destinazione speciale non è previsto il calcolo della superficie catastale (si veda allegato C al Dpr. n. 138 del 1998).

3. I RIFIUTI SPECIALI E GLI SPECIALI ASSIMILATI

Il comma 649 modifica la disciplina di riferimento per le zone ove si producono rifiuti speciali.

Il comma specifica che non sono assoggettabili alla Tari le superfici ove si formano "in via continuativa e prevalente" rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

L'omologa previsione contenuta nell'art. 14 del Dl n. 201 del 2011, prevedeva la detassazione con riferimento alle zone ove si formavano "di regola" rifiuti speciali.

Questa disposizione va raccordata con il comma 682 che rimette al regolamento comunale l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta. Naturalmente, le percentuali di riduzione deliberate dal



comune non potranno essere superiori al 50 per cento, giacché importi superiori acclarerebbero una prevalenza di produzione di rifiuti speciali cui dovrebbe conseguire, in base al comma 649, la completa detassazione.

La legge di stabilità nel riscrivere le regole del prelievo sui rifiuti crea un pasticcio sui rifiuti urbani assimilati agli urbani sul quale si preannuncia un contrasto tra il Ministero dell'economia e quello dell'ambiente.

Il comma 649 della legge n. 147/2013 dispone che per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della Tari, il Comune con proprio regolamento, "può" prevedere riduzioni della parte variabile proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di aver avviato al recupero.

Tale disposizione, benché mal formulata, in quanto la Tari può essere applicata anche senza distinguere tra parte fissa e variabile, si pone in continuità con l'analoga previsione Tares di cui all'articolo 14, comma 18, del Dl n. 201 del 2011, che prevedeva una riduzione della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero a spese del produttore.

Il comma 649 è stato introdotto durante i lavori parlamentari, su indicazione di ANCI, proprio per correggere quanto inizialmente previsto con il comma 661. Purtroppo in sede di approvazione finale del testo di legge è anche rimasto il comma 661, che quindi dovrebbe essere considerato alla stregua di un refuso.

Quest'ultimo comma prevede che "il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero".

La norma difatti dispone l'esenzione d'imperio per una molteplicità di aziende. Se l'utenza non domestica produce solo rifiuti assimilati agli urbani e la quantità recuperata è superiore alla quantità media teorica di produzione, così come definita nelle tabelle allegate al Dpr n. 158/1999, ed in particolare dal coefficiente kd, il Comune non potrà pretendere alcun prelievo, neanche per la copertura di quei costi fissi che fanno comunque parte del costo totale del servizio di gestione dei rifiuti, come lo spazzamento o il costo delle discariche. Naturalmente ciò solo con riferimento alle zone di produzione, rimanendo comunque escluse le altre superfici, come gli uffici.

Va però evidenziato che tanto in regime di Tares tanto in Tari le disposizioni subordinano il beneficio a condizione che i rifiuti, a spese del produttore, siano "avviati al recupero" secondo la definizione datane dall'articolo 183 del Dlgs. n. 152 del 2006. Non sarà pertanto sufficiente, per accedere al beneficio fiscale, la dimostrazione di aver provveduto direttamente allo smaltimento dei rifiuti. In tale ipotesi si potrebbero, comunque, prevedere delle riduzioni.

Tra le due disposizioni contenute nella legge di stabilità la bozza del Dl "Emergenza casa", su proposta del Ministero dell'economia bocchia quella introdotta durante i lavori parlamentari, sopprimendo il comma 649.

L'impatto della disposizione potrebbe essere rilevante. Finora, i regolamenti comunali, sia con i previgenti prelievi sui rifiuti sia con la Tares, hanno riconosciuto una riduzione per i rifiuti assimilati avviati al recupero di importo normalmente non superiore al 35 per cento. È evidente che passare all'esclusione



totale, ovviamente a parità di costi del servizio, comporterà un aumento delle tariffe per tutti gli altri contribuenti, e soprattutto per le abitazioni.

Di diverso avviso invece il Ministero dell'ambiente, con circolare n. 1 del 13 febbraio 2014. Il Ministero, dopo aver evidenziato la palese contraddittorietà delle due norme si preoccupa di stabilire quale fra esse sia destinata a prevalere, secondo prudenza e ragionevolezza.

A tal fine, si osserva che il comma 661 è stato inserito nel disegno di legge di stabilità adottato dal Consiglio dei Ministri, mentre il comma 649 è frutto delle modifiche al testo di partenza apportate nel corso dei lavori parlamentari. Ad avviso del Ministero *«l'impressione, per conseguenza, è che – nell'evidenza del difetto di coordinamento esistente fra le due disposizioni – sia la seconda norma a risultare non coordinata (rectius, no resa conforme) rispetto alla prima, sopravvenuta, e non viceversa. Alla luce di quanto precede, il principio di ragionevolezza suggerisce di dare la precedenza, per i motivi esposti, e sino ad un chiarimento normativo di certo auspicabile, al disposto dell'art. 1, comma 649, seconda parte, anche allo scopo di prevenire un prevedibile contenzioso, di durata non determinabile, a scapito di operatori e aziende, con possibile indesiderata maggiorazione di oneri per spese e interessi»*

4. RIDUZIONI ED ESENZIONI

La disciplina Tari permette al Comune di disporre riduzioni ed esenzioni, anche ulteriori rispetto ai casi tipizzati nella norma.

Sul fronte delle riduzioni, mentre l'art. 14, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 prevedeva la possibilità per il comune di disporre riduzioni nella "misura massima" del 30% per le abitazioni con unico occupante e per altre fattispecie ivi elencate ⁽¹⁾, il comma 659 permette di prevedere non solo le medesime riduzioni senza alcun vincolo percentuale, ma addirittura l'esenzione. È evidente che permettere di disporre esenzioni, ad esempio, per le abitazioni utilizzate stagionalmente, crea delle disparità di trattamento, in quanto il costo dei rifiuti comunque prodotti da quelle categorie è inevitabilmente, ed ingiustificatamente, posto a carico degli altri contribuenti.

Il comma 660 dà la possibilità al comune di deliberare, sempre con regolamento, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto alle casistiche già suggerite dalla normativa. Il costo di queste agevolazioni può essere, a discrezione dell'ente impositore ⁽²⁾, imputato agli altri contribuenti Tari, oppure può essere imputato al bilancio comunale, con apposite autorizzazioni di spesa che però non possono

⁽¹⁾ Il comma elenca:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

⁽²⁾ La normativa prevede che la copertura "può" essere disposta attraverso apposite autorizzazioni.



eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio e devono essere finanziate con risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune stesso.

Il successivo comma 682 prevede che con regolamento il Comune “determina” la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni “*che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE*”. È evidente che si tratta di mera possibilità e non di obbligo.

Conclusivamente, mentre le riduzioni ed esenzioni previste nel comma 660 sono “automaticamente” finanziate con la tassa rifiuti, come pure tutte le altre riduzioni collegate ad un minor utilizzo del servizio pubblico, comprese le riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche di cui al comma 658, per le altre riduzioni ed esenzioni, il Comune potrà decidere di farsene carico con il proprio bilancio, a condizione però che le entrate da tassa coprano almeno il 93 per cento del costo del servizio.

5. TARIFFE

Sul fronte tariffario, la disciplina Tari recupera quelle flessibilità già introdotte nella disciplina Tares dall’art. 5 del Dl n. 102 del 2013, dando la possibilità ai comuni di determinare le tariffe oltre che mediante l’utilizzo dei “criteri” di cui al Dpr. n. 158 del 1999, anche mediante sistemi più semplificati che recuperano le modalità applicative in uso nella Tarsu.

Il comma 652 prevede che il comune, “in alternativa” all’utilizzo dei criteri di cui al Dpr n. 158 del 1999 e nel rispetto del principio comunitario di «chi inquina paga», possa commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea possono essere determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Questa disposizione, che ricalca quasi integralmente la disciplina Tarsu, di cui all’art. 65 del Dlgs n. 507 del 1993 ⁽³⁾, è utile per i Comuni ex Tarsu che hanno deciso nel corso del 2013 di non passare ad un’applicazione della Tares secondo i criteri di cui al Dpr n. 158 del 1999. L’applicazione di questo metodo ovviamente prescinde dalla suddivisione della tariffa in quota fissa e quota variabile e può anche non tener conto, per l’utenza domestica, del numero dei componenti.

⁽³⁾ L’art. 65 disponeva quanto segue:

«1. La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento.

2. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l’anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti».



Le tariffe devono essere approvate dal Consiglio comunale entro il termine ultimo previsto per l'approvazione del bilancio di previsione *“in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*.

Nella nostra regione, pertanto le tariffe dovranno essere approvate successivamente all'approvazione da parte di Atersir dei piani finanziari redatti dai gestori.

Atersir deve pertanto approvare i piani finanziari con debito anticipo rispetto alla data di approvazione del bilancio previsionale, oggi fissata al 28 febbraio ma con proroga annunciata al 30 aprile.

Ad oggi Atersir non ha ancora approvato i piani finanziari e non potendo l'approvazione del bilancio comunale dipendere da Atersir, si ritiene che il Comune possa comunque approvare il bilancio dando atto nella delibera consigliare dell'impossibilità di determinare le tariffe a causa della mancata approvazione del piano finanziario da parte di Atersir. È comunque evidente che l'approvazione del piano finanziario dovrà comunque avvenire con debito anticipo rispetto alla data ultima prevista dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione comunale, giacché determinazioni tariffarie successive a tale data sarebbero palesemente illegittime.

6. TARIFFA CORRISPETTIVO

Il comma 668 mantiene la possibilità, per i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della “quantità” dei rifiuti conferiti al servizio pubblico, di prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, e quindi soggetta ad Iva.

La disposizione, come l'analoga prevista per la Tares, richiede una misurazione puntuale della “quantità” dei rifiuti prodotti da ogni singola utenza ⁽⁴⁾.

⁽⁴⁾ Il Dipartimento delle finanze nelle Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe Tares, ha compiutamente analizzato le modalità di raccolta necessarie a giustificare il passaggio da un prelievo tributario ad uno tariffario. In particolare, è stato osservato che: *«il presupposto per l'attivazione della tariffa-corrispettivo è, come si è detto, la realizzazione di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico. L'aggettivo “puntuale” comporta il riferimento ai rifiuti effettivamente prodotti – o meglio conferiti - dalla singola utenza (...) Quanto alle modalità di misurazione (...) la necessità di specificare i rifiuti in kg emerge quindi soltanto nella fase di quantificazione della parte variabile della tariffa, che deve risultare dal prodotto della quantità puntuale riferita al singolo, espressa appunto in kg, e una tariffa unitaria in €/kg, non necessariamente all'atto della misurazione in fase di conferimento, che potrà avvenire anche mediante idonee forme di misurazione - in particolare tramite rilevazione del dato volumetrico - che possano poi esser razionalmente e fondatamente tradotte in unità di peso tramite idonei coefficienti di trasformazione. In tal modo, si noti, non si ritorna affatto al dato “medio ordinario”, perché sono comunque misurati e considerati gli apporti della singola utenza, in proporzione ai quali viene calcolata la quota variabile da attribuire, anche se passando attraverso una trasformazione del volume in peso. Così all'utente che abbia prodotto un volume doppio rispetto ad un altro sarà comunque addebitata una quota variabile doppia. Un ulteriore quesito riguarda la necessità o meno di misurare tutte le tipologie di rifiuto conferite dalla singola utenza (...) Tenendo conto della finalità di incentivare la raccolta differenziata (si veda per tutti l'art. 181 del D.Lgs. n. 152 del 2006), è senz'altro ammissibile che il comune individui tariffe più elevate per la raccolta dei rifiuti indifferenziati rispetto alle frazioni conferite in maniera differenziata. Al limite, la tariffa per le frazioni*



Il comma 667 prevede l'emanazione di un regolamento ministeriale con il quale stabilire i «*criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea*».

Va anche evidenziato che in caso di adozione della tariffa corrispettivo spetta comunque al comune, in forza del comma 691, disciplinare con regolamento le modalità di versamento del corrispettivo.

7. LA RISCOSSIONE

Il comma 668 prevede che il versamento della Tari sia effettuato, in deroga all'art. 52 del Dlgs n. 446 del 1997, con il modello F24, nonché tramite bollettino di conto corrente postale "centralizzato", ovvero con unico conto corrente a livello nazionale e modalità di rendicontazione simili all'F24.

L'attuale formulazione del comma 688 prevede anche la possibilità, sia per la Tari che per la Tasi, di poter effettuare i versamenti anche con le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. La bozza del Dl "Emergenza casa" prevede di mantenere tale possibilità solo per la Tari, abrogandola invece per la Tasi.

Il numero e le scadenze di pagamento del tributo sono autonomamente fissate dal Comune, «*consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla Tari e alla Tasi*». È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Molti regolamenti comunali relativi alla Tares avevano previsto che con la prima rata di acconto dell'anno venisse conguagliato il tributo relativo all'anno precedente, con riferimento alle posizioni aperte o chiuse negli ultimi mesi. Al riguardo si ritiene possibile, in forza della potestà regolamentare e di quanto previsto dall'art. 1, comma 167 della legge n. 296 del 2006, prevedere che con la prima rata Tari venga effettuato, mediante compensazione, anche il conguaglio, positivo o negativo, della soppressa Tares.

Infine, si evidenzia che i Comuni possono, in deroga all'art. 52 del Dlgs. n. 446 del 1997, «*affidare l'accertamento e la riscossione*» della Tari ai soggetti ai quali «*risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti*».

Tale disposizione, che prevede di fatto un affidamento senza vincoli temporali, sembra essere destinata a cambiare. Nella bozza del Dl "Emergenza casa" è prevista infatti la possibilità di «*affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della Tari, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del*

differenziate può addirittura essere nulla, diventando in tal caso inutile misurarne la quantità, e risultando correlativamente sufficiente la misurazione dei soli rifiuti indifferenziati».



31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201».

8. DICHIARAZIONE

Nella disciplina Tares era previsto che il Comune stabilisse con proprio regolamento il termine entro il quale presentare la dichiarazione, predisponendo anche il relativo modello.

Nella disciplina Tari non è previsto un obbligo dichiarativo specifico alla Tari, ma si dispone, al comma 684, l'obbligo di presentazione della dichiarazione Iuc entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali ed aree assoggettabili al tributo. Quindi, di fatto, la dichiarazione Tari dovrà essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il prelievo, ma ciò comporterà inevitabilmente un'inutile e ingiustificato incremento dei recuperi (dovuti a nuove utenze 2014 dichiarate nel 2015) e dei rimborsi (cessazioni nell'anno).

Si ritiene comunque possibile – anche se sul punto non ci sono uniformità di pensiero - regolamentare il termine di presentazione della dichiarazione - disponendo, ad esempio, la presentazione entro 90 giorni- giacché il termine di presentazione fissato dal comma 684 non è stato previsto in deroga all'art. 52 del Dlgs. n. 446 del 1997, ed anche considerando che la fissazione del termine non è inclusa tra le materie non regolamentabili (fattispecie imponibile, aliquota massima e soggetto passivo). Peraltro, si tratta all'evidenza, di regolamentazione che semplifica i rapporti con il contribuente, visto che il termine fissato all'anno successivo a quello di riferimento del prelievo determina, come già rilevato, un'inutile aggravio di recuperi e rimborsi.

Il comma 686 precisa, infine, che ai fini della dichiarazione relativa alla Tari, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Dlgs. n. 507 del 1993 (Tarsu), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 del Dlgs n. 22 del 1997 (Tia 1), o dall'articolo 238 del Dlgs n. 152 del 2006 (Tia 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del Dl n. 201 del 2011 (Tares).

9. FUNZIONARIO RESPONSABILE, ACCERTAMENTO E SANZIONI - RINVIO

I commi da 692 a 700 recano una disciplina comune ai tre tributi di cui si compone la Iuc, già analizzata nella nota prot. n. 36 dell'11 febbraio 2014, relativa alla Tasi, cui si rinvia.

10. REGOLAMENTO

Alla presente nota viene allegato uno schema tipo di regolamento comunale che fa propri i criteri di cui al Dpr n. 158 del 1999.



Naturalmente, ogni ente potrà procedere ad aggiornare il proprio regolamento Tares limitatamente alle parti che sono state oggetto di modifica normativa.

Gianni Melloni

Direttore ANCI Emilia – Romagna



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ANNO 2014

Aggiornato a febbraio 2014



INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	13
Art. 1 - Oggetto	13
Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti	13
Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani	14
Art. 4 - Soggetto attivo	14
TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI	15
Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo	15
Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria	15
Art. 7– Locali ed aree oggetto della tariffa	15
Art. 8 – Esclusioni dal tributo	16
TITOLO III - TARIFFE E MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI	18
Art. 9 – Categorie di utenza	18
Art. 10 - Scuole statali	19
Art. 11 - Tariffe	19
Art. 12 – Tributo giornaliero	21
Art. 13 - Tributo provinciale	21
TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI	21
Art. 14 – Riduzioni del tributo	21
Art. 15 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali	22
Art. 16 – Agevolazioni	23
Art. 17 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni	24
TITOLO V - RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO	24
Art. 18 – Riscossione	24
Art. 19 – Dichiarazione	25
Art. 20 – Rimborsi e compensazione	25
Art. 21 – Attività di controllo e sanzioni	26
Art. 22 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento (facoltativo)	27
Art. 23– Riscossione coattiva	28



TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI	28
Art. 24 - Entrata in vigore del regolamento	28
Art. 25 – Clausola di adeguamento	28
ALLEGATO A ---Sostanze assimilate ai rifiuti urbani-	29



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

- 1) Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

- 3) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
- 4) Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 5) Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
- 6) Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;



- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

- 1) Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
- 2) I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la responsabilità della raccolta, dell'avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al produttore.
- 3) Sono in ogni caso esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione avvenga all'esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
- 4) Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e funzionali di questo, vengono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come ad esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi simili.
- 5) I rifiuti speciali di cui al comma 1, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di produttività specifica K_d (espresso in $Kg/mq*anno$) relativo alla categoria di contribuenza di cui all'allegato B del presente regolamento.

Art. 4 - Soggetto attivo

- 1) Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.



TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo

- 1) Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2) La detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

- 1) Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo possiede o detiene i locali e le aree assoggettabili. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 2) Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 20 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori.
 - b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
- 3) In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
- 4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
- 5) Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
- 6) L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7– Locali ed aree oggetto della tariffa

- 1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:



- a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l'esterno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema all'aperto e parcheggi, salvo i casi di esclusione di cui al successivo articolo 8, comma 3;
 - c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
- 2) Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il Comune e l'Agenzia delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

(oppure:

Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile alla TARI è quella calpestabile.

- 3) Per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
- 4) Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
- 5) Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 20, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 8 – Esclusioni dal tributo

- 1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche; locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere; superfici adibite all'allevamento di animali, superfici agricole produttive di paglia, sfalci e patate, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso



utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili; locali destinati esclusivamente alla essiccazione e alla stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;

- b) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- c) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- d) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate ed in genere delle aree destinate al pubblico;
- e) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione;
- f) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose;
- g) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
- h) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- i) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire.

Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.

- 2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
 - a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b) sono soggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; in ogni caso sono soggetti al tributo i locali e le aree dove di norma si producono i rifiuti urbani assimilati di cui all'allegato A del presente regolamento.
- 3) Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;
- 4) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e le aree adibite in via esclusiva alla sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.
- 5) Con riferimento agli impianti di distribuzione dei carburanti:
 - a) sono escluse dal tributo: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;



- b) sono soggetti al tributo: i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonna di erogazione.
- 6) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.
- 7) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele o omessa dichiarazione.

TITOLO III - TARIFFE E MAGGIORAZIONE SERVIZI INDIVISIBILI

Art. 9 – Categorie di utenza

- 1) La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:
 - a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
 - b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.
- 2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:
 - a) domestiche residenti; le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri nel nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 19. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
 - b) domestiche non residenti; le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando, salvo prova contraria, un numero fisso di occupanti pari Per i locali delle utenze domestiche non residenti tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente si considera un numero



di occupanti Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

- 3) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Le categorie di contribuenza sono individuate nell'allegato B del presente regolamento. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
- 4) L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
- 5) Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
- 6) La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

Art. 10 - Scuole statali

- 1) La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, quali scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica, resta disciplinato dall'art. 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248.
- 2) La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 11 - Tariffe

- 1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
- 2) La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa è composta:
 - a) da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti;
 - b) da una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
- 3) La tariffa per le utenze domestiche è determinata:
 - a) per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le



previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;

- b) per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 4) La tariffa per le utenze non domestiche è determinata:
- a) per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
 - b) per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
- 5) I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.
- 6) Il Consiglio Comunale approva le tariffe entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite riferite a quote di tributo dovute e non versate.
- 7) Il piano finanziario deve essere redatto dal gestore entro il 31 ottobre di ogni anno e deve essere approvato dall'autorità d'ambito nei successivi 30 giorni e comunque entro 30 giorni antecedenti la data di approvazione del bilancio comunale. Il piano finanziario indica anche gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
- 8) È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale:
- a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivo;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivo.
- 9) Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario, al netto degli eventuali compensi spettanti ai dipendenti.
- 10) Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.
- 11) In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al comma 6, si intendono prorogate le tariffe in vigore.



Art. 12 – Tributo giornaliero

- 1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
- 2) L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo.
- 3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale (nota: massimo 100%). La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
- 4) L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il **canone/tassa** di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 5) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del **canone/tassa** di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
- 6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento del **canone/tassa** di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
- 7) La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a euro (nota: indicare l'importo prescelto).
- 8) Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.
- 9) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa rifiuti annuale.

Art. 13 - Tributo provinciale

- 1) Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
- 2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo della tassa comunale.

TITOLO IV - RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 14 – Riduzioni del tributo

- 1) Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta la tassa è ridotta del(nota: indicare la percentuale prescelta; il prelievo non può essere superiore alla misura massima del 40%) se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata.



- 2) L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
- 3) Per i locali delle utenze domestiche non residenti, tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento (**facoltativo**).
- 4) Per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero, si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento (**facoltativo**).
- 5) Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, e comunque per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a nove mesi, si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento, purché tali condizioni di uso risultino da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità (**facoltativo**).
- 6) Per i fabbricati rurali ad uso abitativo, e relative pertinenze, si applica una riduzione della tassa pari al 30 per cento (**facoltativo**).
- 7) In virtù della minore attitudine a produrre rifiuti si applica una riduzione della tassa pari al 50 per cento, per le aree scoperte operative delle utenze non domestiche, compresi i magazzini all'aperto (**facoltativo**).

Art. 15 – Riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

- 1) Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie è ridotta delle percentuali di seguito indicate:
 - a) lavanderie a secco, tintorie non industriali:(**nota: indicare percentuale**);
 - b) laboratori fotografici, eliografie:(**nota: indicare percentuale**);
 - c) autoriparatori, elettrauto:(**nota: indicare percentuale**);
 - d) gabinetti dentistici, radiologi e laboratori odontotecnici:(**nota: indicare percentuale**);
 - e) laboratori di analisi:(**nota: indicare percentuale**);
 - f) autoservizi, autolavaggi, autorimessaggi:(**nota: indicare percentuale**);
 - g) allestimenti insegne:(**nota: indicare percentuale**);
 - h) tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie:(**nota: indicare percentuale**);
 - i)
- 2) Per le attività con condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate nel comma 1, il Funzionario responsabile del tributo può accordare la riduzione nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.



- 3) La percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione del tributo di cui ai commi precedenti viene riconosciuta a condizione che il produttore dimostri l'avvenuto trattamento dei rifiuti speciali in conformità alla normativa vigente. A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà:
 - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, distinti per codici CER;
 - b) presentare al Comune copia del formulario di identificazione dei rifiuti entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 16 – Agevolazioni

- 1) Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative, sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa. A questo scopo nel preventivo si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi, che alcune tipologie di rifiuti recuperabili, ricevono dal sistema CONAI.
- 2) **(facoltativo)** A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, mediante comunicazione annuale redatta su modello predisposto dal Comune da presentare a pena di decadenza entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del compostaggio, è concessa una riduzione del tributo, da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, pari al:
 - a) 20 per cento, quando l'utenza è in zona non servita dal servizio di raccolta differenziata dei rifiuti organici domestici (FORSU);
 - b) 5 per cento, quando l'utenza è in zona servita dal servizio di raccolta differenziata dei rifiuti organici domestici (FORSU).

L'ente gestore del servizio verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

- 3) Per le utenze non domestiche che **(avviano al recupero) provvedono a proprie spese allo smaltimento di** rifiuti speciali assimilati agli urbani, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, purché il quantitativo dei suddetti rifiuti rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto tra il coefficiente KD della categoria tariffaria di appartenenza e la superficie assoggettata al tributo, è concessa una riduzione del 35% del tributo da applicarsi a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati.
- 4) **(facoltativo)** Ai sensi dell'articolo 1, comma 86 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto, in virtù di una minore attitudine a produrre rifiuti, ad una riduzione della tariffa pari al:
 - a) 35% qualora la durata dei lavori sia compresa tra tre mesi e sei mesi;
 - b) 70% qualora la durata dei lavori sia superiore a 6 mesi.

La durata delle opere fa riferimento alla data di inizio e chiusura del cantiere. La riduzione è concessa, a pena di decadenza, previa presentazione di una richiesta redatta su modello predisposto dal Comune, da presentare entro novanta giorni dalla chiusura del cantiere.



- 5) **(facoltativo)** Al fine di agevolare chi effettua la raccolta differenziata, per il conferimento di alcune tipologie di rifiuti solidi urbani conferiti in modo differenziato presso le stazioni ecologiche attrezzate individuate dal Comune è riconosciuta una riduzione del tributo rapportata alla qualità e quantità dei rifiuti conferiti, e comunque non superiore ai limiti di cui all'art. 17. La Giunta Comunale delibera annualmente, prima dell'approvazione delle tariffe del tributo di cui all'articolo 11, l'importo complessivo annuale da destinare alla riduzione del tributo ed i criteri di riconoscimento della riduzione ai singoli utenti, i quali dovranno comunque tenere conto della qualità e quantità dei rifiuti conferiti presso le stazioni ecologiche.

Art. 17 – Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

- 1) In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

TITOLO V - RISCOSSIONE, DICHIARAZIONE E CONTENZIOSO

Art. 18 – Riscossione

- 1) I contribuenti per il versamento della tassa rifiuti sono tenuti ad utilizzare il modello F24 o l'apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale del, ovvero le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 2) Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.
- 3) **(scegliere il regime prescelto)** La tassa è liquidata in tre rate quadrimestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
- a) 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio - giugno;
 - b) 30 novembre: è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre.
- 4) Per l'anno 2014, in conseguenza della soppressione della Tares di cui all'articolo 14, del decreto – legge n. 201 del 2011, ed al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e velocizzare l'azione amministrativa, con la prima rata della Tari in scadenza al 30 giugno è liquidato anche il saldo della Tares relativa al 2013, positivo o negativo, portandolo in compensazione degli importi dovuti a titolo di Tari, ai sensi dell'articolo 1, comma 167 della legge n. 296 del 2006.
- 5) La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
- 6) La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito alla tassa dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.



- 7) La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

Art. 19 – Dichiarazione

- 1) I soggetti individuati all'articolo 6 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data (*facoltativo: il termine di novanta giorni dalla data*) in cui:
 - a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
 - b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate.
- 2) La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. La mancata sottoscrizione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
- 3) Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
- 4) La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
- 5) Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.
- 6) Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che il contribuente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
- 7) Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici devono essere presentate entro i termini decadenziali previsti dal presente regolamento; se presentate successivamente, gli effetti non retroagiscono ma si producono esclusivamente a decorrere dalla data di presentazione della domanda.
- 8) Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
- 9) (*facoltativo, se si ritiene di regolamentare il termine di presentazione della dichiarazione*) Per le variazioni intervenute a decorrere dal 1 gennaio 2014 la dichiarazione dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data di esecutività della delibera di approvazione del presente regolamento.

Art. 20 – Rimborsi e compensazione

- 1) La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della



sua presentazione, fatto salvo il diritto dell'interessato di provare l'insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

- 2) Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
- 1) Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale maggiorato (nota: possibilità di variare fino a tre punti percentuali, in più o in meno rispetto al tasso legale, la misura è la stessa di quella prevista per gli accertamenti). Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
- 2) Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
- 3) Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00 (nota: l'importo non può superiore all'importo minimo di versamento) .

Art. 21 – Attività di controllo e sanzioni

- 1) L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge n. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006.
- 2) Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
- 3) Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
- 4) In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
- 5) In caso di mancato versamento di una o più rate alle date stabilite dal presente regolamento, il Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato.
- 6) Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, la comunicazione relativa agli importi dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione pari al 30 per cento dell'importo non versato o tardivamente versato, omettendo l'invio del sollecito di pagamento di cui al comma 5 del presente articolo. Per i



versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al periodo precedente è ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

- 7) In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
- 8) In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 9) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
- 10) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
- 11) Le sanzioni di cui ai commi 8, 9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
- 12) Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro 12 (*o altro importo definito dal Comune*), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
- 13) Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TARI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.

Art. 22 - Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento (facoltativo)

- 1) Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di trentasei rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di trenta rate mensili. Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro 10.000,00, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune. La polizza fideiussoria deve essere rilasciata da prima compagnia accettata dal Comune.
- 2) La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di punti percentuali (nota: indicare l'importo della maggiorazione). Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
- 3) La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
- 4) In caso di mancato pagamento di una rata:



- a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c. l'importo non può più essere rateizzato;
- d. le sanzioni sono applicate per intero.

Art. 23– Riscossione coattiva

- 1) La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
- 2) Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di euro (nota: indicare l'importo minimo al di sotto del quale l'ente decide di non procedere all'accertamento), con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Entrata in vigore del regolamento

- 1) Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014.

Art. 25 – Clausola di adeguamento

- 1) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
- 2) I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.



ALLEGATO A ---Sostanze assimilate ai rifiuti urbani-

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), DPR n. 254/2003, anche i seguenti rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private:



- i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
- i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e per quantità siano assimilati agli urbani;
- la spazzatura;
- indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
- i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
- i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;